





# "PASS LAUREATI" Voucher per la formazione post-universitaria

#### **ALLEGATO F**

## Schema polizza fideiussoria

Spett. Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Servizio Formazione Professionale
Via L. Corigliano n.1
70132 BARI

#### Premesso che:

a)	con A.D. n. <b>357</b> del <b>03.03.2020</b> , pubblicato sul BURP n. <b>29</b> del <b>05.03.2020</b> , è stata approvata la graduatoria in esito all'Avviso Pubblico n. 3/FSE/2018 "PASS LAUREATI" - Voucher per la formazione post-universitaria in favore del soggetto beneficiario Sig./sig.raper la somma diper la somma di;
b)	la concessione e la revocaanche parzialedel beneficio concesso, previste dall'Avviso Pubblico n. 3/FSE/2018 "PASS LAUREATI" - Voucher per la formazione post-universitaria - pubblicato sul BURP n. 98 del 26 luglio 2018, sono regolamentate nell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data//
c)	Il soggetto beneficiario sig./ra (in seguito indicato per brevità "Contraente"), residente in al n. di codice fiscale, nell'ambito del citato Avviso e con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stato il beneficiario del c.d. voucher formativo(1), per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro (di cui €
d)	la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del"Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
e)	il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del beneficio concesso per l'importo di €, corrispondente all'80% del contributo assegnato con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a);
f)	il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016;

g) La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria (2) ha preso visione del piano di formazione approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso Atto e nella relativa normativa di riferimento;

- h) alle garanzie a favore della Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi Servizio Formazione Professionale e di cui al presente atto siapplica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
- i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;

j)	la Banca	. /Società di assicurazione	/Società finanziaria	(2) ha
	sempre onorato i propri	impegni con l'Ente garantito;		

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

La sottoscritta	(2) (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale
in	, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n, iscritta all'albo/elenco
(3)	, a mezzo dei sottoscritti signori:
natoail	;
nataa il	,
nella loro rispettiva q	ualità di; casella di P.E.C;
dichiara di costituirs	con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione
Puglia – Dipartimento	Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Pr	oduttivi (in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione
di cui in premessa	, fino alla concorrenza dell'importo di Euro(Euro
	)corrispondente alla prima(1) quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al
tasso ufficiale di rife	rimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti
percentuali, decorren	ti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti.
	and data den eregazione den anticipazione di quena dei inniberes, ane seguenti.

#### **CONDIZIONI GENERALI**

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

#### ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

#### ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del "Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" risulti insolvente, segnalato alla CRIF, sottoposto a procedure espropriative o alla procedura di cui alla legge n° 3 del 27 gennaio 2012.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

#### ARTICOLO 4 -INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

#### ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:

- 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già l'ISVAP);
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo di cui all'art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

#### **ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE**

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al "Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.

\* \* \*

#### ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

#### ARTICOLO 8 –FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del <u>cod. civ.</u> il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 (Surrogazione)
- Art. 7 (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 (Foro competente)

IL CONTRAENTE Firma (4)

- (1) Riportare esclusivamente le ipotesi che ricorrono.
- (2) Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.
- (3) Indicare per le Banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca D'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.
- (4) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.